

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
“SANTOBONO - PAUSILIPON”
Via della Croce Rossa, 8 – 80122 – Napoli**

**U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
PEC: provveditorato.santobono@pec.it**



AVVISO DI CHIARIMENTI

OGGETTO: APPALTO SPECIFICO SDAPA CONSIP S.p.A. (SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE) AI FINI DELL'AGGIUDICAZIONE DI DUE TAVOLI TELECOMANDATI DIGITALI DIRETTI – IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA DI € 600.000,00 + IVA

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, a seguito di richieste di chiarimenti formulate da vari operatori economici, si precisa quanto segue:

CHIARIMENTI CAPITOLATO TECNICO

QUESITO (10.08.2020): Si richiede alla Spettabile Stazione Appaltante, al fine di poter formulare una corretta ipotesi di progetto, la portata di carico del solaio di calpestio e solaio sovrastante

RISPOSTA: Queste informazioni non sono necessarie per la fornitura dei due telecomandati. Attualmente sono in corso di ristrutturazione i locali della Radiologia che ospiterà i telecomandati.

CHIARIMENTI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

QUESITO (10.08.2020): Con riferimento al protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli richiamato all'art. 7 dello schema del contratto di appalto, a cui l'operatore economico concorrente deve conformarsi, si chiede di confermare che l'impresa debba impegnarsi al rispetto delle

previsioni ivi contenute ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art. 7, comma 1 e dall'art. 8, comma 1, clausole 7) ed 8), come usualmente previsto nella procedura centralizzata indetta dal Soggetto Aggregatore di riferimento di questa Spett.le Amministrazione (So.Re.Sa. spa), in quanto la richiesta di accensione di un conto contraddistinto dalla dicitura << protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli>> risulta eccessivamente onerosa per l'operatore economico rispetto alle previsioni del dettato normativo, imponendo un adempimento non necessario ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, in forza della quale l'operatore economico deve utilizzare dei conti correnti bancari dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva.

RISPOSTA: Si ribadisce l'obbligo del concorrente di accettare tutte le norme previste dal protocollo di legalità della Prefettura di Napoli. In caso di aggiudicazione ed in sede di stipula del contratto saranno valutate eventuali singole criticità di dettaglio.

QUESITO (19.08.2020): Spett.le Ente, con riferimento alla procedura di cui all'oggetto siamo a presentarVi le seguenti richieste di chiarimento:

- 1) Preliminarmente si chiede se riteniate il vostro modulo denominato "Contratto di nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati" quale *fac simile* soggetto pertanto a valutazione e negoziazione tra l'operatore economico aggiudicatario e le singole amministrazioni Titolari del trattamento, nell'ottica dialogante e collaborativa di prevedere una procedura di trattamento dei dati conforme a quanto previsto dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 e funzionale al naturale decorso di vita operativo delle organizzazioni aziendali coinvolte.
- 2) Con specifico riguardo al contenuto del modulo di cui al punto che precede siamo a presentarVi sin d'ora le seguenti richieste di chiarimento, tenuto conto di tutte le facoltà previste nel Regolamento n. 679/2016 a disposizione del Responsabile del Trattamento:
 - a) con riferimento alle previsioni degli obblighi di prestare assistenza al titolare, consentire e contribuire alle verifiche del titolare comprese le ispezioni ai fini della dimostrazione di conformità nonché di collaborare con il Titolare all'attuazione e all'adempimento dei suoi obblighi come previsto agli artt. 5 e 7 del documento in discorso, si chiede se sia possibile concordare l'articolazione temporale di tali attività al fine di consentire l'erogazione di un servizio qualitativamente elevato a tutti i clienti mediante un utilizzo efficiente delle risorse aziendali in particolare prevedendo che gli audit si svolgano secondo modalità previamente concordate con il Responsabile, tra cui in particolare un ragionevole preavviso, anche per ragioni di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 10 relative alla comunicazione dei dati, al fine di evitare un rallentamento e/o ostacolo nell'esecuzione delle attività oggetto della presente procedura si chiede se sia possibile prevedere un'autorizzazione ad avvalersi di sub-responsabili del trattamento individuati nell'ambito di un elenco che verrà fornito in occasione della sottoscrizione della designazione e regolarmente aggiornato in caso di modifiche nella compagine di sub-responsabili impiegati, come consentito all'art. 28 comma 2 del Regolamento suddetto.
 - c) Sempre nell'ottica di consentire lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura, con riguardo al divieto di trasferimenti di dati verso paesi terzi di cui all'art. 11, con riferimento alla circostanza che siano necessari interventi di supporto tecnico avanzato da remoto erogati da centri di competenza facenti parte del medesimo Gruppo della scrivente impresa con sede al di fuori dell'Unione Europea, si chiede se, nell'eventuale fase di negoziazione con l'aggiudicatario-Responsabile del trattamento sia possibile prevedere la trasmissione di dati a Sub-responsabili del Trattamento ubicato in un Paese terzo (extra UE/SEE), nell'ambito di un elenco che verrà fornito in occasione della sottoscrizione della designazione e regolarmente aggiornato in caso di modifiche nella compagine di sub-responsabili impiegati, come consentito all'art. 28 comma 2

del Regolamento suddetto; in tale caso sarà necessario prevedere specifici accorgimenti che mettano la scrivente nella condizione di compiere le necessarie operazioni preliminari finalizzate ad operare in conformità a quanto previsto agli artt. 44 e seguenti del GDPR.

RISPOSTA: Con riferimento al quesito di cui al punto 1, si precisa che il modulo denominato “Contratto di nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati” è un format approvato dal Titolare con delibera n. 399 del 26 luglio 2018.

In merito ai chiarimenti al punto 2 circa le facoltà previste nel Regolamento n. 679/2016 a disposizione del Responsabile del Trattamento, queste sono per lo più già esaustivamente contemplate nel suddetto documento; ovvero:

a) l’Art. 5 al primo capoverso recita “Il Responsabile del trattamento concorda e garantisce:” per cui, fermo restando i tempi perentori, laddove previsti, e tutte le garanzie e gli obblighi preventivi da fornire da parte del Responsabile per la verifica della conformità al GDPR, risulta già prevista la possibilità di concordare le modalità per la fornitura degli interventi di audit o di riscontro e monitoraggio in genere;

b) l’art. 8 chiarisce il rapporto tra Titolare, Responsabile e Sub-Responsabili prevedendo anche una autorizzazione generale del Titolare a cui il Responsabile deve far seguire, in occasione della sottoscrizione della designazione, l’elenco dei Sub-Responsabili designati, da aggiornare regolarmente in caso di modifiche informando tempestivamente il Titolare;

c) il trasferimento dei dati verso un Paese terzo (extra UE/SEE) deve avvenire secondo quanto previsto agli articoli del Capo V del GDPR fornendo al Titolare tutte le informazioni riguardanti il Sub-Responsabile ubicato nel paese terzo, nonché le specifiche garanzie previste dal suddetto Capo V del GDPR.

QUESITO (19.08.2020): Spettabile Ente si pongono i seguenti quesiti:* confermate che il cig non debba essere pagato come stabilito dal decreto rilancio 2020* i certificati CE e della macchina possono essere presentati solo in lingua originale ossia inglese?* il duvri deve essere restituito in fase di gara compilato e sottoscritto?* il bollo da apporre sulla dichiarazione sostitutiva di partecipazione può essere pagato mediante modulo f23? grazie cordiali saluti

RISPOSTA: Con riferimento al pagamento del contributo Anac, come indicato nel Capitolato d’Oneri al punto 7.4, a partire dal 19 maggio e fino al 31 dicembre 2020: “Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 dell’Autorità nazionale anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020. L’Autorità fa fronte alla copertura delle minore entrate mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019. Agli oneri di cui alla presente comma, valutati in 25 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell’articolo 265”, così come previsto dall’articolo 65 del cd. “Decreto Rilancio”, n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 128 del 19.05.2020 – Suppl. Ordinario n. 21).

Con riferimento ai certificati CE e della macchina si precisa che è possibile allegare documentazione in lingua inglese.

Quanto al DUVRI deve essere restituito in fase di gara firmato digitalmente. In sede di aggiudicazione l’operatore economico procederà alla sua compilazione.


Infine si conferma che è possibile assolvere all'imposta di bollo mediante pagamento con modulo F23.

QUESITO (20.08.2020): Con riferimento alla procedura in oggetto si chiede conferma:1) che in caso di subappalto non si debba presentare nè la terna dei subappaltatore, né tantomeno l'ALLEGATO ___FACSIMILE DICHIARAZIONE DEL SUBAPPALTATORE così come stabilito dall'art. 105 del Codice modificato dall'art. 1 comma 18 secondo periodo della L. 55 del 14.06.2019.2) che non debba essere presentato il documento attestante il versamento del contributo all'ANAC così come previsto dall'art. 65 del DL 34/2020 “le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'art. 1, comma 65, della L. 23.12.2005 n. 266 all'Autorità Nazionale Anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dall'entrata in vigore della norma (19.05.2020) e fino al 31.12.2020.”

RISPOSTA: Come indicato nel Capitolato d'Oneri al punto 7.6 il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice così come modificato dall'art. 1 comma 8 della L. 55 del 14.06.2019. Quanto al pagamento del contributo ANAC, come indicato nel Capitolato d'Oneri al punto 7.4, a partire dal 19 maggio e fino al 31 dicembre 2020: “Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 dell'Autorità nazionale anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020. L'Autorità fra fronte alla copertura delle minore entrate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019. Agli oneri di cui alla presente comma, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 265”, così come previsto dall'articolo 65 del cd. “Decreto Rilancio”, n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 128 del 19.05.2020 – Suppl. Ordinario n. 21).


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Coll.amm. Alessandro Dumont)



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'AORN SANTOBONO PAUSILIPON**

(Dott.ssa Annamaria Minicucci)



**IL DIRETTORE DELLA
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

(Dott.ssa Erica Ferri)

